nali, non riguardano l'importazione o l'esportazione fra Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17.

3. Poiché l'articolo 88 del trattato CEE fa rinvio alle norme interne sulla competenza e sulla procedura, la nozione di « autorità degli Stati membri », usata nello stesso articolo 88, come pure nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17, comprende anche gli organi giurisdizionali nazionali.
4. La competenza delle autorità degli Stati membri ad applicare l'articolo 85, n. 1, del trattato CEE implica la facoltà di applicare anche il n. 2 dello stesso articolo.
5. Un accordo fra imprese, esente dall'obbligo di notifica e non notificato, è pienamente efficace finché la sua nullità non sia stata accertata.

Nel procedimento 43-69

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE dalla IX sezione dell'Oberlandesgericht Karlsruhe nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

BRAUEREI A. BILGER SÖHNE GMBH, di Gottmadingen

e

HEINRICH e MARIA JEHLE, di Friedrichshafen,

domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85 del trattato CEE e del regolamento n. 17 del Consiglio CEE del 6 febbraio 1962 (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204 e segg.),

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauß (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Dal provvedimento dell'Oberlandesgericht di Karlsruhe si desume che gli antefatti sono i seguenti :

1. Le parti — in prosieguo designate rispettivamente « Bilger » e « coniugi Jehle » — stipulavano un contratto nel 1950, in forza del quale i coniugi Jehle s'impegnavano per 25 anni, e comunque almeno fino al 1° ottobre 1975, a gestire in determinati luoghi della città di Friedrichshafen, mescite di birra con la dovuta diligenza e senza soluzione di continuità; la birra necessaria alle mescite sarebbe stata fornita esclusivamente dalla Bilger. Dal 1° ottobre 1975 il contratto sarebbe stato prorogato se i coniugi Jehle avessero continuato a fruire di crediti della Bilger, sotto forma di prestito, di finanziamento per l'acquisto di una mescita o altro, oppure se la Bilger si fosse resa garante per determinate obbligazioni del proprio cliente. Inoltre i coniugi Jehle s'impegnavano ad applicare le stesse condizioni ad eventuali affittuari della mescita, nonché ai loro successori, come pure agli aventi causa degli uni e degli altri.
La controprestazione della Bilger consisteva in diversi prestiti ai coniugi Jehle, nella fornitura dell'attrezzatura e nel finanziamento del mutuo d'acquisto.
Il contratto non veniva notificato alla Commissione delle Comunità europee.
Nella primavera 1962 i coniugi Jehle davano in affitto una mescita mentre continuavano a gestire l'altra. In entrambi i locali, dal marzo 1962, venivano spacciati — dai coniugi Jehle o col loro consenso — oltre ai prodotti della Bilger, birre speciali di altre birrerie.

2. Il 30 giugno 1962 la Bilger citava in giudizio i coniugi Jehle chiedendo che fossero

1) Condannati
 a) ad astenersi fino al 1° ottobre 1978 e, successivamente a questa data, finché avessero fruito dell'attrezzatura fornita dalla ricorrente, dall'acquistare, mescere o vendere nel 'Café Grill-Room am Hafen' birre di altri produttori;
 b) a dichiarare i tipi e le qualità di birre di altri produttori acquistati dal 1° gennaio 1962.
2) Dichiarare che i convenuti devono
 a) risarcire la ricorrente dei danni desumibili dalla dichiarazione di cui sopra,
 b) risarcire il danno conseguente all'acquisto, alla mescita o alla vendita di birre di altri produttori ad opera del gestore del ristorante « Goldener Adler ».

I coniugi Jehle eccepivano la nullità del contratto per eccessiva onerosità nei loro confronti; inoltre assumevano di avere il diritto di mescere birre speciali.
Il tribunale accoglieva la domanda e l'Oberlandesgericht, in secondo grado, modificava la sentenza impugnata dai coniugi Jehle affermando che il vincolo dell'astensione aveva effetto solo fino al 1° ottobre 1968; l'appello veniva respinto negli altri punti. La sentenza è passata in giudicato per quanto riguarda la richiesta d'informazioni. Negli altri punti è stata annullata dal Bundesgerichtshof e la causa è stata rinviata all'Oberlandesgericht di Karlsruhe.

3. I coniugi Jehle invocano ora per la prima volta l'inefficacia del contratto a norma dell'articolo 85, n. 1, del trattato CEE. Essi affermano che circa l'80 % dei gestori tedeschi di mescite sono vincolati da contratti analoghi; circa il 60 % della birra prodotta in Germania viene collocata in questo modo. Ciò costituisce un ostacolo al commercio della birra tra gli Stati membri, poiché le birrerie degli altri

Stati membri della Comunità non trovano praticamente più clienti in Germania.
L'atteggiamento dei coniugi Jehle si fonda sulla sentenza della Corte 12 dicembre 1967, 23-67 (Brasserie de Haecht contro Wilkin & Ianssen, Raccolta XIII, pag. 479 e segg.).

4. Questa sentenza — nella quale si afferma essere di competenza del giudice nazionale lo stabilire di volta in volta se un contratto di fornitura di birra, tenuto conto « del complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto » della situazione, possa avere gli effetti di cui all'articolo 85 — ha indotto il giudice proponente a sottoporre alle parti, con ordinanza 10 ottobre 1968, quesiti di fatto che riguardano particolarmente la produzione, la distribuzione e il consumo della birra in Germania e nella Comunità. Le parti hanno dichiarato di non essere in grado di rispondere alla maggior parte dei quesiti.

II — Contenuto del provvedimento di rinvio

Il 31 luglio 1969 l'Oberlandesgericht di Karlsruhe decideva di deferire a questa Corte le seguenti questioni, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE :

« 1. Se un"contratto per la fornitura di birra„ — stipulato fra due imprese di uno Stato membro anteriormente al 13 marzo 1962 — riguardi l'importazione o l'esportazione tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, 1° comma, del regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962, qualora la clausola di esclusiva reciti : "L'esercente s'impegna a ritirare il suo fabbisogno di birra esclusivamente dalla birreria (che ha sede nello stesso Stato membro)„.
Se un contratto del genere vada notificato a norma dell'articolo 5, nn. 1 e 2, in relazione all'articolo 4, paragrafo 2, 1° comma, del regolamento n. 17.

2. Come si debba interpretare l'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CEE per quanto riguarda gli accordi che non devono essere notificati, tenuto conto del possibile effetto retroattivo della dichiarazione di esenzione, da rilasciarsi dalla Commissione, a norma degli articoli 85, paragrafo 3, del trattato CEE e 6 del regolamento n. 17.
Se un accordo che non deve essere notificato sia provvisoriamente valido ».

III — Il procedimento

L'ordinanza di rinvio è giunta in questa cancelleria il 24 settembre 1969.
La Bilger e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Nell'udienza del 21 gennaio 1970 la Bilger, i coniugi Jehle e la Commissione delle CE hanno svolto osservazioni orali.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 febbraio 1970.
La Bilger è assistita dagli avvocati Gleiss. Lutz, Hootz, Hirsch, Kleinmann, Helm e Kemmler, tutti del foro di Stoccarda. I coniugi Jehle sono assistiti dall'avvocato Gloeckner, del foro di Düsseldorf. La Commissione è rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Thiesing.

IV — Compendio delle osservazioni presentate

A — Sui fatti litigiosi

La *birreria Bilger* assume che il contratto controverso riveste scarsa importanza economica. Le mescite dei coniugi

Jehle, nelle annate economiche 1966-1967 e 1967-1968, hanno ritirato rispettivamente 135,13 e 135,56 hl di birra. La birreria Bilger è una delle 1 908 birrerie tedesche e rappresenta circa lo 0,3 % della produzione totale.

B — Sulla prima questione

La birreria Bilger ritiene che la logica soluzione della questione sia la seguente :

Un accordo limitato a due imprese dello stesso Stato membro, che vincoli uno dei due contraenti a rifornirsi esclusivamente presso l'altro, esula dalle operazioni di import-export tra gli Stati membri e quindi non dev'essere denunciato alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17 (eventualmente in relazione all'articolo 5, paragrafo 2). Per il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del summenzionato regolamento, un accordo del tipo esaminato nella fattispecie, va denunciato qualora esso riguardi « l'importazione e l'esportazione tra Stati membri ». Nella fattispecie e in casi analoghi l'ipotesi va esclusa in quanto :

— L'accordo litigioso né riguarda direttamente l'import-export né ha funzioni normative in merito. Esso mira invece ad approvvigionare mescita e consumatori di birra di qualità e si fonda, come ogni altro accordo analogo, su considerazioni di carattere tecnico ed economico vincolanti per entrambe le parti; la Bilger si dilunga su questo punto. Il fatto che l'accordo escluda la possibilità di fornitura non solo da parte di tutte le altre birrerie tedesche, ma anche da parte di quelle degli altri Stati membri costituisce semplicemente una conseguenza indiretta.

— Nello stesso senso la Commissione, (nelle avvertenze relative agli articoli 85 e 86 del trattato CEE e ai relativi regolamenti d'esecuzione, a proposito dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1 del regolamento n. 17) ha affermato che i contratti di esclusiva riguardanti solo una zona di uno Stato membro e che influiscono solo indirettamente sulle importazioni o sulle esportazioni, non devono essere notificati.

— Il verbo « riguardare » di cui all'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, sopra citato, va inteso nel senso che l'accordo deve avere ad oggetto l'interscambio tra Stati membri. Il legislatore ha intenzionalmente usato un termine diverso da quelli dell'articolo 85 del trattato CEE, il quale parla di « impedire » e « avere per oggetto o per effetto ».

— Se l'obbligo di denuncia sussistesse solo che vi sia la possibilità di ripercussioni indirette sulle importazioni e sulle esportazioni, la disposizione summenzionata dell'articolo 4 verrebbe svuotata di contenuto, giacché costituirebbe un doppione dell'articolo 85, n. 1, del trattato CEE.

— Anche l'imperativo della certezza del diritto induce a pronunciarsi per questa interpretazione. Le imprese devono poter fare affidamento sulle summenzionate avvertenze della Commissione e devono stabilire con certezza se un accordo vada notificato o no. La distinzione sarebbe normalmente impossibile se le imprese dovessero prendere in considerazione anche gli effetti indiretti, specie poi se tali effetti dovessero essere la risultante di tutti gli altri accordi paralleli; questi effetti, inoltre, possono mutare di continuo col mutare delle condizioni di concorrenza.

— La Commissione ha facoltà di dar inizio ad una procedura anche per gli accordi non soggetti a notifica, giacché la limitazione dell'obbligo di notifica non limita contemporaneamente la sfera d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE.

— Si devono considerare esenti da notifica anche contratti di esclusiva nell'ambito di uno Stato membro, poiché essi normalmente non sono

atti a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (conforme la motivazione del regolamento 67/67/CEE della Commissione 22 marzo 1967, GU 25.3.1967, pag. 849).

In subordine la Bilger sostiene ancora quanto segue :

L'espressione « riguardano » ricorre anche nell'articolo 1, n. 2, del regolamento 67/67/CEE. Se si estendesse la sfera d'applicazione della norma agli effetti indiretti sulle importazioni o sulle esportazioni, quest'ultima diventerebbe « perfettamente assurda » poiché non vi sarebbe più alcun contratto di esclusiva riguardante unicamente « la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro ». In tal caso, ogni accordo concernente un obbligo di approvvigionamento esclusivo, andrebbe esente dal divieto dell'articolo 85, n. 1 e quindi sarebbe superflua la notifica.

I *coniugi Jehle* sostengono che gli accordi tra due imprese di uno Stato membro relativi ad un approvvigionamento esclusivo di birra non cadono sotto gli articoli 5, paragrafo, 2 e 4, paragrafo 2, n. 1 del regolamento n. 17 e quindi vanno notificati. Detto regolamento, se dovesse interpretarsi in modo diverso, risulterebbe contrario ai principi ed agli scopi degli articoli 85 e segg. del trattato CEE e sarebbe quindi privo di fondamento giuridico.

Nella sentenza Bosch la Corte ha affermato che sono nulli gli accordi soggetti a denuncia e non denunciati, a decorrere dall'entrata in vigore di detto regolamento. L'obbligo o meno della notifica ha quindi importanza fondamentale ai fini della validità dell'accordo. È quindi inammissibile l'esentare dall'obbligo di notifica gli accordi pericolosi per il mercato comune.

I contratti di fornitura di birra del tipo in esame possono essere pericolosi e i coniugi Jehle s'industriano di dimostrarlo. In particolare, l'80 % delle mescite nella Repubblica federale di Germania è vincolato in questa forma e questo tipo di contratto è assai comune anche negli altri Stati membri; se ne deduce che l'esportazione di birra nei vari paesi della Comunità è notevolmente ostacolata.

La *Commissione*, su questa questione, condivide il punto di vista della Bilger. Gli accordi come quello in esame hanno ripercussioni solo indirette sull'import-export tra gli Stati membri e quindi non li « riguardano » nel senso dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1 del regolamento n. 17. La Commissione si richiama pure al fatto che gli articoli 4, paragrafi 1 e 5, paragrafo 1 di questo regolamento, valgono solo per gli accordi di cui all'articolo 85, n. 1, del trattato CEE.

C — *Sulla seconda questione*

La *Bilger* sostiene che la questione va risolta come segue :

« L'accordo che a norma dell'articolo 85, n. 1 del trattato CEE è esente da notifica e quindi non è stato denunciato, è valido finché la Commissione non si sia pronunciata a norma dell'articolo 85, n. 3 del regolamento n. 17 ».

Nella sentenza 6 aprile 1962, n. 13/61 (De Geus e Uitdenbogerd contro Bosch e van Rijn, Raccolta VIII, pag. 87 e segg., in prosieguo « sentenza Bosch »), la Corte ha affermato che gli accordi non soggetti a notifica e già stipulati al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 17 sono « validi » e non solo « provvisoriamente validi ». Tali accordi sono quindi pienamente efficaci finché la Commissione non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 85, n. 3 del trattato CEE.

La sentenza 9 luglio 1969, n. 10/69 (Portelange contro Smith Corona ed altri, Raccolta XV, pag. 309 e segg., in prosieguo « Portelange ») conferma quest'orientamento. Se anche i contratti soggetti a notifica, che secondo la sentenza Bosch sono solo « provvisoriamente validi », vanno considerati pienamente efficaci finché la Commissione non abbia deciso, il principio deve valere a maggior ragione per i contratti esentati, che la sentenza Bosch dichiara « validi ».

Questo atteggiamento si giustifica anche col fatto che il Consiglio — come dimostra la motivazione del regolamento n. 17 — ha ritenuto « meno pregiudizievoli » gli accordi esenti dall'obbligo di notifica. Un'interpretazione in senso contrario renderebbe inoltre irraggiungibile lo scopo dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17. Se gli accordi non soggetti a notifica fossero validi provvisoriamente solo se notificati, ogni impresa prudente sarebbe costretta in pratica a notificare simili accordi. Sarebbe inutile fare la distinzione tra accordi soggetti e accordi esenti e la Commissione sarebbe seppellita da una valanga di notifiche.

L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 17, stabilisce che le intese non soggette a notifica possono venire esentate retroattivamente dal divieto dell'articolo 85, n. 1 : non è logicamente conciliabile con questo principio considerarle inefficaci o condizionatamente inefficaci prima della decisione della Commissione.

Questa tesi è pure corroborata dall'esigenza della certezza del diritto. Gli accordi menzionati dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17 sono fenomeni della vita economica riconosciuti ed indispensabili. Tenuto conto del lungo periodo che notoriamente intercorre prima che intervenga una decisione ai sensi dell'articolo 85, n. 3 del trattato CEE, sarebbe inammissibile considerare nel frattempo condizionatamente inefficaci gli accordi.

Come ha stabilito la Corte nella sentenza Portelange, un accordo non soggetto a notifica può dar luogo ad un'azione per cessazione di turbativa o per risarcimento dei danni. In caso contrario, tali accordi in pratica, non sarebbero pienamente efficaci.

Questa tesi non pregiudica l'attuazione del diritto europeo sulle intese, poiché la Commissione dispone sempre di svariate possibilità di sindacato, specie dal momento che essa può sempre instaurare una procedura onde stabilire se l'articolo 85, n. 3 possa essere applicato.

I *coniugi Jehle* condividono le conclusioni cui giunge la Commissione ed anche gran parte delle ragioni da essa indicate a sostegno.

La *Commissione* assume che le questioni sono state risolte informandosi ai principi posti dalla Corte nella sentenza Portelange, che si fonda principalmente sulle seguenti considerazioni :

— Poiché gli interessati non dispongono di nessun mezzo per accelerare l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 85, n. 3, sarebbe contrario al principio della certezza del diritto negare la piena efficacia degli accordi notificati finché non decida la Commissione.

— D'altro canto la Commissione, in seguito alla notifica, può porre fine a questa situazione negando l'esenzione oppure applicando l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17. Gli interessati infatti, se in spregio di una decisione emanata a norma di questa disposizione continuassero a dare esecuzione all'accordo, correrebbero il rischio di un'ammenda irrogata dalla Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra.

Queste considerazioni non valgono nel caso di un accordo non notificato. Le imprese partecipanti ad un accordo del genere possono notificarlo e fruire quindi dei vantaggi che conseguono alla notifica. In caso di rinuncia alla notifica, esse si espongono volontariamente ai rischi dell'incertezza giuridica. Per di più la Commissione in questo caso rimane normalmente all'oscuro della convenzione o ne apprende l'esistenza solo con molto ritardo e quindi, contrariamente a quanto avviene nel caso della notifica, non è in grado d'iniziare subito l'esame ed eventualmente di procedere nei confronti degli interessati ai sensi del regolamento n. 17. Già per questi motivi non sarebbe giustificato far fruire dei vantaggi della notifica gli accordi che ne vanno esenti e che quindi non sono stati notificati.

Contro una soluzione del genere milita ancora la seguente considerazione. La

notifica offre agli interessati il vantaggio che la Commissione non può irrogare ammende finché non vi sia una decisione circa l'applicazione dell'articolo 85, n. 3 del trattato CEE all'attività indicata nella notifica stessa. (art. 15, n. 5 del regolamento n. 17). Le imprese che partecipano ad un accordo non notificato corrono invece il rischio di venire multate dalla Commissione in forza dell'articolo 15, n. 2, di detto regolamento, qualora vi sia stata una violazione dolosa o colposa dell'articolo 85, n. 1. Se agli accordi non soggetti a notifica, e non notificati, che possiedono le caratteristiche dell'articolo 85, n. 1, si attribuissero gli effetti giuridici di cui alla sentenza Portelange, un'impresa che ha aderito a tale accordo potrebbe costringere un'altra impresa contraente ad osservarlo anche se quest'ultima si esponesse, così facendo, al rischio di un'ammenda.

Concludendo, la seconda questione va risolta come segue :

« Un accordo, non soggetto a notifica e non notificato, del genere indicato dall'articolo 85, n. 1, del trattato CEE, è provvisoriamente valido fino a che la Commissione non decida. La validità provvisoria però non legittima una delle parti contraenti, prima che la Commissione abbia deciso, ad agire per ottenere l'adempimento oppure a chiedere il risarcimento dei danni in caso d'inadempimento ».

In diritto

1 Con ordinanza 31 luglio 1969, pervenuta in questa cancelleria il 24 settembre 1969, l'Oberlandesgericht di Karlsruhe ha deferito alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione dell'articolo 85 del trattato, e del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17 (GU del 21. 2. 1962, pag. 204), entrato in vigore il 13 marzo 1962.

Sul punto 1 della domanda

2 In primo luogo si chiede alla Corte di statuire se un contratto per la fornitura di birra — stipulato tra due imprese di uno Stato membro anteriormente al 13 marzo 1962 — riguardi l'importazione e l'esportazione tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17, qualora la clausola d'esclusiva reciti :

« L'esercente s'impegna a ritirare il suo fabbisogno di birra esclusivamente dalla birreria X (che ha sede nello stesso Stato membro) ».

Inoltre, si chiede alla Corte di pronunciarsi sul se un contratto del genere vada notificato a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, in relazione all'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17.

3 Le questioni deferite vertono perciò unicamente sul se un contratto stipulato fra produttore e dettagliante, col quale quest'ultimo s'impegna a rifornirsi esclusivamente dall'altro contraente (che ha sede nello stesso Stato membro), rientri nelle categorie di accordi per i quali, a norma del regolamento n. 17, non è necessaria la notifica, a prescindere dal se un contratto del genere, da solo o in collegamento con altri contratti, sia soggetto alla disciplina dell'articolo 85, n. 1.

4 Gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17 dispensano dall'obbligo della notifica, fra l'altro, gli accordi — stipulati prima o dopo il 13 marzo 1962 — cui partecipino imprese di un solo Stato membro, quando « non riguardino l'importazione o l'esportazione tra Stati membri ».

La soluzione del quesito proposto dal giudice nazionale dipende quindi dal se gli accordi ch'esso prende in considerazione riguardino o meno l'importazione o l'esportazione tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17.

5 Benché un contratto del genere, considerato nel complesso di contratti analoghi che vincolano a pochi produttori nazionali un gran numero di dettaglianti dello stesso Stato, possa eventualmente pregiudicare il commercio fra Stati membri, resta tuttavia il fatto che le pratiche di questo tipo, di per se stesse, non sono soggette a notifica, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17, quando non riguardano l'importazione o l'esportazione fra Stati membri.

Appare quindi possibile che uno stesso contratto, anche se non riguarda l'importazione o l'esportazione fra Stati membri, ai sensi della norma summenzionata, possa « pregiudicare il commercio fra Stati membri », ai sensi dell'articolo 85, n. 1, del trattato.

L'espressione « riguardare l'importazione o l'esportazione » ha perciò un significato più ristretto che non l'espressione « pregiudicare il commercio fra Stati membri ».

6 Sicuramente non riguardano l'importazione o l'esportazione i contratti di esclusiva, la cui esecuzione non richieda che le merci in questione varchino le frontiere nazionali.

Stando così le cose, questi contratti rientrano nella categoria contemplata all'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17, e sono perciò esenti dall'obbligo di notifica previsto dagli articoli 4, paragrafo, 1 e 5, paragrafo 1.

Sul punto 2 della domanda

7 Per il caso che le questioni che precedono fossero risolte negativamente, il giudice nazionale chiede alla Corte di statuire « come si debba interpretare l'articolo 85, n. 2, del trattato CEE per quanto riguarda gli accordi che non devono essere notificati, tenuto conto del possibile effetto retroattivo della dichiarazione di esenzione, da rilasciarsi dalla Commissione, a norma degli articoli 85, n. 3, del trattato CEE e 6 del regolamento n. 17 », nonché di pronunciarsi sulla questione più specifica del « se un accordo che non deve essere notificato sia provvisoriamente valido ».

8 Tali questioni, considerate nella prospettiva del giudizio di merito, sono dirette a stabilire se il giudice nazionale sia competente a pronunciarsi sulla nullità, secondo il diritto comunitario, di un accordo che, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, n. 1 del trattato, non è soggetto a notifica e non è stato notificato.

9 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17, « fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli articoli 2, 3 o 6 » del regolamento, « le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 85, n. 1 ... in conformità all'articolo 88 del trattato ».

Poiché quest'ultimo articolo fa rinvio alle norme interne sulla competenza e sulla procedura, la nozione di « autorità degli Stati membri » comprende gli organi giurisdizionali nazionali.

Inoltre, la facoltà di applicare l'articolo 85, n. 1, implica necessariamente quella di applicare anche il n. 2 dello stesso articolo, che sancisce la nullità degli « accordi vietati in virtù del presente articolo ».

10 Quanto al periodo per il quale i giudici nazionali possono riconoscere tale nullità, gli articoli 88 del trattato e 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17 sono muti al riguardo.

Tuttavia, non si può ammettere che accordi — conclusi prima o dopo il 13 marzo 1962 — i quali, a norma dello stesso regolamento n. 17, non siano soggetti a notifica, possano, retroattivamente, essere colpiti da nullità, qualora si riconosca, in un successivo momento, che ad essi devono applicarsi i nn. 1 e 2 dell'articolo 85.

11 Dal fatto che le istituzioni della Comunità, possono, alle condizioni previste dall'articolo 85, n. 3, esentare completamente degli accordi dal divieto e

dalla nullità di cui all'articolo 85, consegue che, col dispensare determinati accordi dall'obbligo di notifica mediante il regolamento n. 17, esse hanno ammesso che la nullità, costituente un rischio cui tali accordi rimangono esposti, avrà eventualmente effetto soltanto dal giorno in cui essa venga accertata.

Un diversa soluzione metterebbe in grave pericolo la certezza del diritto, con danno di coloro che, avendo concluso un accordo non soggetto a notifica perché ritenuto poco atto a danneggiare il commercio fra Stati membri, potevano logicamente ritenere che tale accordo avesse almeno efficacia pari a quella degli accordi notificati, stipulati anteriormente al 13 marzo 1962.

12 Per tutti questi motivi, è opportuno rispondere al giudice nazionale che un accordo esente da notifica e non notificato è pienamente efficace finché la sua nullità sia stata accertata.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato nel corso della lite pendente dinanzi all'Oberlandesgericht di Karlsruhe, al quale spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali della Bilger, dei coniugi Jehle e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 85, 88 e 177,
visto il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, in ispecie gli articoli 4, 5 e 9,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni deferitele dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe, con ordinanza 31 luglio 1969, afferma per diritto :

1° **Sul punto 1 della domanda**

Un contratto stipulato fra produttore e dettagliante, col quale quest'ultimo s'impegni a rifornirsi esclusivamente dall'altro contraente (che ha sede nello stesso Stato membro) e la cui esecuzione non richieda che le merci varchino le frontiere nazionali, non riguarda l'importazione o l'esportazione fra Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1, del regolamento n. 17 e, di conseguenza, non va notificato.

2° **Sul punto 2 della domanda**

Un accordo esente da notifica e non notificato è pienamente efficace finchè la sua nullità non sia stata accertata.

Così deciso a Lussemburgo, il 18 marzo 1970.

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 18 marzo 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND DEL 5 FEBBRAIO 1970 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

La causa che esamino oggi verte su un contratto di fornitura di birra analogo a quello di cui vi siete occupati nella causa de Haecht (23-67 — 12 dicembre 1967 — Raccolta XIII, pag. 479). Il giudice a quo è l'Oberlandesgericht di Karlsruhe, però le questioni deferite, che riguardano l'articolo 85 del trattato

1 — Traduzione dal francese.